



Prot. (\*)  
Torino (\*)

Struttura A00

(\*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Alle/Ai Dirigenti

e p.c. Al Direttore Generale  
Dr. Guido Mulè

Al Nucleo di Valutazione

**Oggetto: Incarichi conferiti a consulenti o collaboratori esterni e pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente ex artt. 15 e 37 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Indicazioni operative.**

Con la presente nota si intende fornire alla tecnostruttura dell'Ente un'analisi aggiornata della disciplina afferente gli incarichi conferiti a consulenti o collaboratori esterni e la connessa pubblicazione dei relativi dati in Amministrazione Trasparente ex artt. 15 e 37 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., che possa costituire un supporto alle Direzioni nell'esercizio delle proprie attività gestionali.

Il tema era già stato oggetto di una circolare a firma dell'allora Vice Segretario Generale dell'Ente prot. n. 79607 del 23.09.2019, con cui si erano fornite le linee guida interpretative e procedurali attinenti i contratti d'opera intellettuale e prestazioni di servizi.

Nel far rinvio alla suddetta precedente trattazione della materia per gli aspetti ad oggi invariati, si specifica che l'attuale contributo trae fondamento dalla rinnovata necessità di tener conto dei diversi interventi legislativi e giurisprudenziali nel frattempo subentrati.



## 1. Inquadramento normativo e giurisprudenziale

Come noto, l'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) pone le condizioni di legittimità perché una Pubblica Amministrazione, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, possa instaurare con un soggetto un rapporto di lavoro autonomo. In sostanza, lo scopo dell'attribuzione degli incarichi è quello di reperire all'esterno dell'organizzazione dell'Amministrazione risorse che permettano di soddisfare esigenze dell'Ente connotate da carattere temporaneo e per le quali è necessaria un'elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo.

Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, abbia sottolineato più volte che, anche nel caso in cui la prestazione richiesta ad un soggetto esterno sia affidata tramite appalto di servizi, non diversamente dall'affidamento di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, è necessario evitare duplicazioni tra le attività affidate all'esterno e quelle già svolte tramite risorse interne al fine ultimo di evitare una duplicazione della spesa (in senso conforme si è espressa di recente anche la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna nella delibera n. 241/2021/VSGO; cfr. altresì la deliberazione n. 101/2019/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia), ciò in ogni caso nel rispetto del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost.

Per incarichi professionali si intendono delle prestazioni che si pongono al di fuori del lavoro dipendente in un contesto di autonomia che va dalle prestazioni coordinate continuative, al lavoro organizzato dal committente e quindi assimilato in quanto al trattamento giuridico al lavoro dipendente sino alle vere e proprie forme di lavoro autonomo e professionale, anche regolamentato dalle norme ordinistiche.

Le tipologie individuabili sono le seguenti:

- “studio”, allorché sia commissionato lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'Ente; il requisito essenziale, per il corretto svolgimento di tale tipo di incarico, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- “ricerca”, quando si tratti di attività istruttoria o speculativa di particolare importanza e/o complessità, che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell'Ente;



- “consulenza”, se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.

Il comune denominatore degli apporti professionali classificati come “studio”, “ricerca” o “consulenza” consiste nel fornire all’Amministrazione un contributo conoscitivo qualificato, che orienta in modo autorevole ma non vincola in modo cogente l’azione dell’Amministrazione, la quale ha sempre titolo per discostarsi, in tutto o in parte, dalle indicazioni pratiche o concrete che promanano dalle conclusioni tratte dall’esperto. Di contro, si è in presenza di un “servizio” nel momento in cui la prestazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, quantunque inserita in un iter procedimentale bisognoso di ulteriori determinazioni, vi conferisca un apporto conoscitivo o accertativo, che l’organo amministrativo recepisce senza discostarsene, e che va a costituire una fase a sé stante imputabile al prestatore con “rischio di impresa” a suo carico.

Nella citata nota dell’allora Vice Segretario Generale dell’Ente prot. n. 79607 del 23.09.2019 veniva precisato che:

- l’incarico professionale (di consulenza, studio e ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222 – 2238 del Codice Civile, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale;
- laddove si sia in presenza di una prestazione costituita dalla produzione di un elaborato di natura intellettuale – frutto della specifica professionalità dell’affidatario – che verrà utilizzato dall’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento di una propria funzione istituzionale, occorre seguire la procedura delineata dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; laddove, invece, si sia in presenza di una prestazione costituita dalla “resa di un servizio”, ossia dalla erogazione di una prestazione che vede l’affidatario ideare, organizzare e realizzare un servizio occorre seguire la procedura delineata dal Codice dei Contratti (vedasi anche la circolare prot. 44957 del 01.07.2020 della Dirigente della Direzione Risorse Umane dell’Ente).

La distinzione fondamentale che risulta è quindi tra incarichi affidati ai sensi dell’art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e gli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Atteso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha evidenziato che in coerenza alla *ratio* dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, ciò che differenzia la natura intellettuale di un'attività è l'impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate; di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse.

Al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; id, sez. IV, n. 7094/2021; n. 1291/2021; n. 4806/2020).

La Corte dei Conti è nuovamente intervenuta sul tema in questione (vedasi *infra*) dopo aver assunto altre deliberazioni tra le quali la [n. 241/2021](#) avente ad oggetto: "*Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005*", con cui sono stati forniti chiarimenti agli Enti, specie con riguardo alla distinzione tra incarichi esterni ed appalti di servizi:

*"Ai fini che qui rilevano, va richiamato in questa sede il quadro di riferimento delle categorie descritte, definite dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella delibera n. 6/2005, richiamata da consolidata giurisprudenza contabile, che ha distinto:*

- a) *gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (...) I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa";*
- b) *le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l'amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi.*



[...]

- c) *gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione affidante l'incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato.*

*In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore.*

*Cosicché, la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale [...]"*

Per quanto attiene alla disciplina del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, si rimanda a quanto disposto nel vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi della Città metropolitana di Torino (cfr. Capo XI - Procedura per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza – artt. 53 e ss).

Detta norma regolamentare stabilisce, altresì, i presupposti per il conferimento di incarichi professionali (art. 56), come di seguito riepilogati:

- a) la prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio dell'Ente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; deve inoltre corrispondere ad obiettivi specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Città Metropolitana;
- b) deve essere preliminarmente accertata, per mezzo di una reale e documentata ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea: l'incarico esterno deve essere conferito allo scopo di sopperire ad esigenze straordinarie di carattere non permanente;



- d) l'elevata qualificazione della prestazione per cui un incarico esterno è conferibile solo a soggetti che, oltre ad aver maturato un'appropriate esperienza professionale siano in possesso:
- della laurea magistrale o specialistica oppure del titolo equivalente del vecchio ordinamento;
  - della laurea triennale integrata da un ulteriore titolo di specializzazione, quale ad esempio un master universitario di primo livello;
- e) la predeterminazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

L'incarico deve essere, inoltre, conferito sulla base di procedure comparative ex art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. 165/2001 e art. 58 Regolamento dell'Ente. Solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa.

Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i potenziali affidatari dell'incarico, potendosi procedere, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, solo in via eccezionale ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza dovuta a un evento eccezionale (cfr. altresì art. 60 del Regolamento citato).

In tema, va rilevato come la procedura comparativa debba avvenire in base a criteri oggettivi e previamente conoscibili di selezione, essendo un principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della *par condicio* e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dall'Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti legge speciale della procedura comparativa (cfr. tra le altre Sez. contr. Piemonte, del. n. 22/2015/SRCPIE/REG).

Al termine della fase di selezione del contraente, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta e contenere i seguenti elementi: adeguata motivazione in relazione all'esigenza transitoria ed impreveduta da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'Ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità, descrizione delle caratteristiche professionali richieste atte a soddisfare detta esigenza, assenza nella struttura di personale in possesso di tali caratteristiche, sussistenza in capo all'incaricando



delle caratteristiche richieste e risultanti dal suo *curriculum vitae*, caratteristiche dell'incarico in relazione a durata, oggetto della prestazione, compenso.

L'oggetto della prestazione dev'essere determinato, dovendo corrispondere ad obiettivi o progetti specifici e determinati.

Sono da considerare illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico; anche il compenso deve avere le medesime caratteristiche non potendo essere demandato ad un successivo provvedimento che integri un rinvio in bianco a un futuro atto di liquidazione, determinandosi altrimenti assoluta incertezza sulla spesa ed essendo da considerare carente – e pertanto illegittimo – un incarico così conferito.

L'oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'Ente o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del TUEL, ma non possono rientrare, tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo.

Il ricorso a personale esterno, essendo eccezionale, comporta che gli incarichi abbiano sempre il carattere della temporaneità e non siano prorogabili se non nei limiti del completamento di un'attività già avviata.

Allo stesso modo è vietato il rinnovo dell'incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa, come anche ribadito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008.

L'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 indica gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, quali atti che debbono essere obbligatoriamente inviati alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.



## 2. Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente ex artt. 15 e 37 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

La normativa di riferimento per la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi è rinvenibile nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (artt. 15 e 37) e nell'art. 63 del sopracitato Regolamento per l'accesso agli impieghi, ove viene previsto che in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana nella sezione Amministrazione trasparente.

In particolare, in ordine agli obblighi di pubblicità, oltre agli adempimenti relativi al portale "Anagrafe delle Prestazioni", l'atto di conferimento dell'incarico, completo del previo accertamento dell'impossibilità di farvi fronte con risorse interne, dell'indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico, del compenso, del *curriculum vitae* dell'interessato, delle dichiarazioni sul conflitto di interessi e la titolarità di ulteriori incarichi a carico della finanza pubblica, della durata dell'incarico stesso, deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Consulenti e collaboratori" entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso", comportando, l'omessa pubblicazione, l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Amministrazione e costituendo, la stessa, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Nelle apposite FAQ in materia di trasparenza l'ANAC ha inoltre confermato che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Nell'ipotesi che l'incaricato rivesta già la posizione di pubblico dipendente, essendo prevista, nell'ipotesi, la necessità della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, pena, in caso contrario, le conseguenze sanzionatorie e disciplinari sancite all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, si evidenzia che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico, come riportato nella FAQ n. 13 del Garante per la protezione dei dati personali).



A norma dell'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013, che contiene la disciplina generale degli "obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", deve essere assicurata la trasparenza degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici (comma 1, lettera b).

Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Ente aveva formulato una specifica richiesta di parere all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (nota prot. 134470 del 17.10.2022), al fine di individuare la linea di discriminazione tra le fattispecie riconducibili all'istituto degli incarichi di collaborazione e consulenza (con informazioni da pubblicare ex articolo 15 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), piuttosto che a quello dell'appalto di servizio (con informazioni da pubblicare ex articolo 37 del Decreto Trasparenza).

Con nota Fasc. UVCAT 4658/2022 del 14.12.2022, l'Autorità ha, da un lato, richiamato il criterio generale secondo cui all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel Codice dei contratti e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"; dall'altro, ha precisato che tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna Amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

Secondo la tesi dell'ANAC, gli incarichi assegnati agli avvocati e trattati come appalti non paiono configurarsi quali appalti di servizi, bensì quali consulenze, in quanto trattasi di incarichi legali conferiti per la trattazione di una singola controversia o questione e non un servizio riguardante la difesa generale dell'Ente, con la conseguenza che costituirebbero un contratto d'opera per cui troverebbe applicazione l'art. 7 commi 5 bis e seguenti D.Lgs. 165/2001. Pertanto gli obblighi di pubblicazione relativi a tali contratti sarebbero quelli di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013.

Diversamente, più volte la Corte dei Conti ha ritenuto che l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio sia da considerare attratto dalla disciplina degli appalti; al riguardo, vedasi la deliberazione n. 54 del 15.03.2021 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, secondo cui *"appare evidente che gli incarichi aventi ad oggetto attività di consulenza legale possono ritenersi soggetti all'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, solo se non preordinati allo svolgimento di attività contenziosa"*, precisando che sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001 solo *"gli incarichi di vera e propria "consulenza"*

*legale”, in cui la possibile controparte processuale risulti ancora indeterminata, e la prestazione del professionista sia volta a supportare l’Amministrazione nell’adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico”, ma non a costituirsi in giudizio.*

Con la [deliberazione n. 111/2023/VSG](#), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha ribadito che si qualificano come incarichi di vera e propria “consulenza legale” quelli in cui “[...] la prestazione del professionista sia volta a supportare l’amministrazione nell’adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico; in tale ultimo caso, come anche nelle ipotesi in cui lo stesso risulti finalizzato alla redazione di bandi, documenti di gara, atti a rilevanza societaria (come le offerte, sottoscrizioni o dismissioni), l’incarico risulterà estraneo alla disciplina del D. Lgs n. 50/2016 e sarà soggetto alle disposizioni dell’articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, con obbligo di inoltro alla Sezione di controllo degli atti determinativi comportanti per l’amministrazione una spesa superiore ai cinquemila euro, giusta il disposto dell’art. 1 comma 173 della L. n. 266/2005” (v. citata Sez. Reg., Piemonte, Del. n. 54/2021/SRCPIE/INPR2).

Con l’approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), gli incarichi legali restano esclusi dall’ambito degli appalti, ma non sono più assoggettati a principi appaltistici. L’art. 56 ne esclude l’applicazione, tra l’altro, agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali (*lettera h*):

- 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*
  - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
  - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
- 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*



- 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.*

Trattasi di una scelta legislativa coerente con la giurisprudenza comunitaria, che ritiene gli incarichi legali "non comparabili" con gli altri contratti pubblici.

Alla luce di quanto sovraesposto, parrebbe ritenersi maggiormente condivisibile la costante interpretazione fornita anche recentemente dalla Corte dei Conti e, pertanto, qualora la prestazione professionale richiesta non costituisca un complesso strutturato e stabile di attività, rimane esclusa dall'alveo degli appalti e del campo di applicazione del relativo Codice.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla consulenza richiesta nella fase stragiudiziale di una vertenza, allorquando non si richiede al professionista l'adozione di atti o attività di patrocinio, ma una ricognizione dello stato di fatto e di diritto per consentire all'Amministrazione la valutazione più completa possibile della concreta fattispecie per adottare le scelte strategiche più opportune, tra cui anche l'abbandono dell'eventuale controversia (quale ad esempio il caso di un'intervenuta prescrizione o decadenza).

Quanto sopra assume rilievo non solo con riguardo agli incarichi legali, ma, analogamente, anche per altri incarichi professionali, quali ad esempio una perizia tecnica equipollente ad una consulenza legale (vedasi l'ipotesi di una richiesta di una perizia di stima immobiliare che non sia ricompresa in un procedimento dell'Ente, ma finalizzata a fornire gli elementi per una considerazione sull'utilizzo di un bene patrimoniale). In tali casi, gli obblighi di pubblicazione relativi a tali contratti sarebbero quelli di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013.

Sempre a titolo esemplificativo, nella fattispecie relativa alla nomina di un medico esterno in una Commissione giudicatrice, non pare ravvisarsi una consulenza pura con prevalenza dell'elemento intellettuale, nè un'attività di studio o ricerca, bensì una serie di attività legate ad un procedimento che si conclude con l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione stipulerà il contratto di servizio; pertanto pare propendere nell'alveo del servizio, atteso, altresì, come affermato nella predetta circolare prot. 79607 del 23.09.2019, che "restano esclusi dalla disciplina di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001: [...] gli incarichi relativi alla costituzione delle commissioni esaminatrici di concorso e



delle commissioni aggiudicatrici delle gare d'appalto". Conseguentemente, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tal caso avverrà a norma dell'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali (trasmissione, ai fini dell'inserimento dei dati sul sito [www.perlapa.it](http://www.perlapa.it), della scheda di affidamento dell'incarico, del *curriculum vitae*, della dichiarazione di svolgimento di altri incarichi, nonché della scheda relativa ai pagamenti) si rimanda alla circolare prot. n. 44957 del 01.07.2020 della Dirigente della Direzione Risorse Umane della Città metropolitana di Torino, nella quale, peraltro, è richiamata la valutazione preliminare da parte della/del Dirigente volta ad accertare se l'incarico conferito ad un libero professionista esterno all'Amministrazione integri la fattispecie di un incarico di collaborazione/consulenza oppure di un appalto di servizi.

Nella prima ipotesi - si legge - detti incarichi risultano soggetti alle comunicazioni ex articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/2001, altrimenti (nel caso, cioè, di appalto di servizi, caratterizzati dalla gestione e organizzazione di mezzi ai sensi dell'art. 1655 c.c.) si applicano gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 37 D.Lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

La presente assume valore di direttiva in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e viene inoltrata alle/ai Dirigenti, con preghiera di diffusione ai funzionari EQ, ai Responsabili di progetto e di procedimento ed in tal senso i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi ai contenuti della stessa.

Ai fini dell'opportuna pubblicità, la presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Circolari Segreteria Generale, al seguente link:

<https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/disposizioni-general/atti-general>

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialmente

Il Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza  
Dott. Giuseppe Formichella  
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)